

STATUTO

SAN LORENZO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A MUTUALITA' PREVALENTE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: VALLECROSIA IM VIA DON
GIOVANNI BOSCO 69

Numero REA: IM - 138105

Codice fiscale: 01575840085

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 25-02-2021 - Statuto completo	2
--	---

Imposta di bollo ai sensi del Decreto 22 febbraio 2007 median-
te MUI.

Allegato "B" al n. 8592 di Raccolta

STATUTO DELLA SOCIETA'

"San Lorenzo Società Cooperativa Sociale a mutualità
prevalente"

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Denominazione e sede)

E' costituita con sede nel Comune di Vallecrosia (IM), la So-
cietà cooperativa denominata "San Lorenzo Società
Cooperativa Sociale" a mutualità prevalente.

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del
codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si
applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a re-
sponsabilità limitata.

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Assemblea,
sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche
altrove.

Spetta all'Organo Amministrativo deliberare il trasferimento
della sede nell'ambito del territorio Comunale.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al **(trentuno) dicembre 2050**
(duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione
dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci

dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

Ai sensi dell'articolo 2511 c.c. la Società Cooperativa ha scopo mutualistico.

La società non ha fini di lucro, è retta da scopo mutualistico e svolge la propria attività mutualistica in funzione del conseguimento dell'oggetto sociale più avanti indicato.

La cooperativa si propone, con spirito mutualistico e senza fini speculativi, lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, sia attraverso la gestione di servizi socio-sanitari, ed educativi, di cui all'articolo 1 lettera a) della legge 8 novembre 1991, n. 381, sia attraverso lo svolgimento di attività diverse: agricole, industriali, commerciali o di servizi, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate quali gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione allo scopo di garantire continuità di occupazione ed equa remunerazione ai soci lavoratori, ai sensi dell'art. 1 lettera b) della legge 8 novembre 1991, n. 381.

La Società Cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo unitario italiano.

La cooperativa ha l'obbligo di iscriversi all'Albo Regionale
delle Cooperative Sociali.

Nello svolgimento dell'attività produttiva la Cooperativa im-
piega principalmente soci lavoratori, dando occupazione lavo-
rativa alle migliori condizioni economiche, sociali e profes-
sionali. A tal fine la Cooperativa, in relazione alle concrete
esigenze produttive, stipula con i soci lavoratori contratti
di lavoro in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra
forma, ivi compresi i rapporti di lavoro parasubordinato non
occasionale.

Nel rispetto del D.L. 112 del 2017 art. 13 comma 1 la differenza retributiva tra i lavoratori a libro paga non potrà essere superiore al rapporto uno a otto da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda.

Lo scopo mutualistico è infatti perseguito con il soddisfacimento dei bisogni espressi dai propri soci lavoratori, nell'ambito dell'oggetto sociale, attraverso la massima valorizzazione delle risorse economiche, di lavoro e professionali, che gli stessi soci possono rendere disponibili alla Società.

la cooperativa si propone altresì:

- 1) l'elevazione professionale dei soci;
- 2) la realizzazione delle più sviluppate forme di assistenza e

mutualità;

3) una equa ripartizione fra i soci dei lavori e dei compensi relativi.

La cooperativa potrà operare anche con i terzi.

Art. 4 (Oggetto sociale)

In attuazione dello scopo mutualistico di cui in precedenza la società, tenuto conto dei requisiti dei soci di cui in prosieguo ed il loro interesse alla partecipazione ai vantaggi mutualistici, ha per oggetto ogni forma ed attività di servizio sociale, sanitario ed educativo come definito dal comma 1 lettera a)

della Legge 8 novembre 1991 n. 381 nel rispetto della normativa statale e regionale vigente, con peculiare attenzione all'infanzia ed ai minori, ed in particolare alla gestione di asili nido, domiciliari e non, gestione di case di accoglienza per minori, gestione affidi educativi.

La Cooperativa intende operare sia nell'ambito delle linee di programmazione e di intervento nel campo dei servizi socio sanitari definiti dalla Regione Liguria e dagli Enti Locali territoriali mantenendo le proprie prerogative di impresa, sia nel l'organizzazione e fornitura di servizi sociali a utenti privati.

Fatta salva la peculiare attenzione all'infanzia ed ai minori di cui sopra, la società intende impegnarsi per contribuire all'interesse generale della Comunità alla promozione

umana ed integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di servizi socio assistenziali ed educativi, attraverso lo svolgimento di attività lavorative di varia natura nei seguenti campi: anziani, handicap fisico, psichico, sensoriale, tossicodipendenze, minori, emarginazione e disadattamento.

Per quanto segue si potranno realizzare forme di prevenzione, assistenza, cura e/o riabilitazione sociale e sanitarie; assistenza infermieristica; servizi di trasporto, di mensa, di preparazione pasti a domicilio, di accompagnamento e di compagnia; l'attivazione e/o la gestione di tutti i tipi di comunità, di residenze, di centri socio-assistenziali e/o socio ricreativi; la gestione di centri estivi ricreativi, di campi solari e di ogni altra attività ludico didattica; soluzioni abitative, con contenuti relazionali ed affettivi ad impronta familiare; l'attività di consulenza, ricerche, indagini, corsi di formazione e/o aggiornamento; inserimenti lavorativi, abitativi, sportivi, territoriali e similari; continue occasioni di formazione, aggiornamento ed approfondimento professionale, culturale e sociale per i soci allo scopo di garantire prestazioni professionali adeguate al raggiungimento degli scopi sociali.

La Cooperativa inoltre potrà fornire servizi sociali ed assistenziali, domiciliari e territoriali a terzi, promuovere e collaborare con tutte le forze sociali, associazioni, enti

	pubblici e privati che operino in aree similari di intervento
	della Cooperativa; programmare attività commerciali e/o arti-
	gianali e/o agricola a fini terapeutici, volte alla produzione
	di beni e/o servizi a favore dei soggetti assistiti; organiz-
	zare convegni, stages, seminari, incontri pubblici; promuovere
	progetti sperimentali agli organi centrali e periferici dello
	Stato in materia sociale e sanitaria.
	Con riferimento alle attività di cui all'articolo 1 comma 1
	lettera b) della legge numero 381/1991, volte all'inserimento
	lavorativo di soggetti svantaggiati come più sopra elenca-
	ti, esse verranno svolte in maniera collegata e funzionale
	rispetto alle attività di gestione di servizi di tipo socio-
	sanitario di cui all'articolo 1 comma 1 lettera a) della mede-
	sima legge, ai fini dell'efficace raggiungimento delle fina-
	lità della Cooperativa. Essa potrà pertanto gestire stabil-
	mente o temporaneamente, in proprio o con altri sogget-
	ti, anche in strutture gestite da terzi, in particolare i se-
	guenti servizi:
	a) pulizie;
	b) giardinaggio e coltivazioni orticole;
	c) manutenzione ordinaria e straordinaria;
	d) guardianaggio notturno e diurno;
	e) portierato, custodia e bidelleria;
	f) attività di formazione;
	g) attività ludiche e sportivo-ricreative, organizzazione

	viaggi e soggiorni vacanza;	
	h) prestazioni inerenti la preparazione e alla somministrazione degli alimenti, anche a domicilio (catering), nonché gestione di servizi mensa e di ristorazione;	
	i) attività di lavorazione in conto terzi, quali ad esempio imballaggio, assemblaggio, confezionamento merci, rilegatura, ecc.	
	j) gestione di spiagge, spiagge libere attrezzate, chioschi bar, spiagge private;	
	k) gestione di servizi turistici, di ristorazione, alberghieri, case vacanze, case per ferie bar, ristoranti;	
	l) gestione di parcheggi a pagamento e custodia in generale;	
	m) attività di falegnameria; gestione di laboratori per l'inserimento lavorativo di lavorazione del legno per la produzione di giocattoli, utensili, mobili; altre attività di laboratorio produttivo;	
	n) gestione di case di cura, di strutture sanitarie, diagnostiche, specialistiche, di poliambulatori medici e di strutture di riabilitazione di carattere territoriale;	
	o) servizi funebri e l'attività di consulenza in generale.	
	L'organizzazione amministrativa della Cooperativa dovrà consentire la netta separazione delle due gestioni, ai fini dell'applicazione delle agevolazioni concesse dalla vigente normativa. La società potrà compiere, nei limiti e se-	

condo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria, necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi.

La cooperativa potrà comunque svolgere tutte le attività previste dalla legge 381/91 Articolo 1 lettere a) e b) così come modificata da D.L. 112/2017 Art. 17 punto 1.

Essa può, altresì assumere, in via non prevalente, interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazione ai fini del collocamento o riservata dalla legge a società in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi Albi. La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.1.1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

I rapporti tra la società ed i soci possono essere disciplinati da regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la so-

cietà ed i soci.

La cooperativa può operare anche con i terzi.

TITOLO III

SOCI

Art. 5 (Numero e requisiti)

Il numero dei soci è illimitato. I soci persone fisiche sono:

1) ordinari, che svolgono il servizio;

2) volontari, che prestino gratuitamente attività lavorativa a favore della cooperativa; essi sono iscritti in apposita sezione del libro soci e il loro numero non può essere superiore alla metà del numero complessivo dei soci.

A mente dell'art. 11 legge 381/1991, possono altresì essere soci persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il perseguimento dei medesimi scopi.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

Possono diventare soci tutti coloro che svolgono attività inerenti le discipline dell'art. 4 o che comunque siano interessati agli scopi sociali. Il potere di ammissione dei nuovi soci è attribuito al Consiglio di Amministrazione sulla base dei requisiti che i candidati possono vantare.

Il Consiglio di Amministrazione ha la piena facoltà di limitare il numero dei Soci per periodi transitori, fermo il limite minimo legale.

Il Socio risponde soltanto nel limite del conferimento

	rappresentato dalla quota sociale sottoscritta.
	E' ammessa la presenza di lavoratori che non siano soci. Spet-
	tano a tutti i soci i diritti partecipativi ed amministrativi
	previsti dalla legge.
	In particolare spettano a tutti i soci, in conformità a quanto
	previsto dalla legge e dal presente statuto, il diritto di vo-
	to, il diritto agli utili e ai ristorni, il diritto di recesso
	e di controllo dell'attività degli amministratori.
	Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualisti-
	ci, gli amministratori devono rispettare il principio di
	parità di trattamento nei confronti dei soci.
	In funzione della quantità e qualità dei rapporti
	mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata
	anche nella ripartizione dei ristorni.
	Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri e
	le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica
	tra cooperativa e soci.
	Tali regolamenti, predisposti dagli amministratori, devono es-
	sere approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per
	le assemblee aventi ad oggetto modificazioni dell'atto costi-
	tutivo.
	Art.6 (Categorie speciali di soci)
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci
	ai sensi dell'art. 2527, comma 3, del cod. civ., i cui diritti
	ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dal Consiglio di Amministrazione al momento dell'ammissione e comunque per un termine non superiore a cinque anni.

I soci appartenenti alla categoria speciale pur non potendo essere eletti, per tutto il periodo di permanenza nella categoria in parola, nel Consiglio di Amministrazione della cooperativa sono ammessi a godere di tutti gli altri diritti riconosciuti ai soci e sono soggetti ai medesimi obblighi.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate per i soci cooperatori dall'art. 11 del presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) la carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa. Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio di Amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento del-

la sua ammissione.

Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci.

In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di rigetto.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

1) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;

2) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;

3) l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, la quale non dovrà comunque essere inferiore, né su-

	periore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;	
	4) la dichiarazione di conoscere e accettare integralmente	
	il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legal-	
	mente adottate dagli organi sociali;	
	5) la espressa e separata dichiarazione di accettazione del-	
	la clausola arbitrale contenuta nell'art. 39 e seguenti del	
	presente Statuto.	
	Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice ci-	
	vile, se trattasi di società, associazioni o enti, oltre a	
	quanto previsto nei precedenti punti 2), 3), 4) e 5) relativi	
	alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere	
	le seguenti informazioni:	
	1) la ragione sociale o la denominazione, la forma	
	giuridica e la sede legale;	
	2) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato	
	la domanda;	
	3) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	di cui all'articolo cinque, delibera sulla domanda secondo	
	criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico	
	e l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul	
	libro dei soci.	
	L'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, mo-	

tivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronuncino i soci con propria decisione.

Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 (Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

1) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;
- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione, se prevista;
- del sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;

2) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci

è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 (trenta) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 9 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

- 1) per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- 2) per recesso, esclusione, fallimento o scioglimento se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 10 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- 1) nel caso di mancato gradimento dell'organo amministrativo alla volontà di cedere la quota sociale ad un terzo;
 - 2) il socio cooperatore può recedere altresì nei casi previsti:
 - dal presente statuto;
 - dalle disposizioni di legge sulle società cooperative;
 - dalle norme sulle società a responsabilità limitata in quanto compatibili;
- nonché nei seguenti casi:
- la trasformazione della cooperativa in altro tipo di società o altro ente;
 - la perdita dei requisiti di cooperativa a mutualità preva-

	lente ai sensi dell'art. 2545 octies c.c.
	Il recesso non può essere parziale.
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata
	alla Società. Gli Amministratori devono esaminarla, entro 60
	(sessanta) giorni dalla ricezione.
	Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministrato-
	ri devono darne immediata comunicazione al socio, che entro 60
	giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere
	all'arbitrato con le modalità previste ai successivi art. 39 e
	seguenti.
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della
	domanda.
	Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il
	recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se
	comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiu-
	sura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministra-
	tivo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere
	l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di
	accoglimento della domanda.
	Art. 11 (Esclusione)
	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo,
	oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del so-
	cio:
	1) che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;

2) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

3) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;

4) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno 30 (trenta) giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;

5) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo.

6) che sia assente ingiustificato nel luogo del lavoro per oltre tre giorni consecutivi o tre volte in un anno prima e/o dopo festività o ferie;

7) che abbandoni il proprio posto di lavoro o si comporti con grave negligenza nell'esecuzione del suo mandato;

8) che non osservi le norme mediche per malattia;

9) che abbia compiuto atti di grave insubordinazione o svolga minacce o vie di fatto verso soci o superiori o che abbia litigi, ingiurie o risse sul luogo di lavoro o in assemblee.

	dei soci;	
	10) che danneggi volontariamente beni e/o attrezzature della	
	cooperativa o di terzi a questa affidate;	
	11) che rubi beni, all'interno della cooperativa, a chiunque	
	appartenenti;	
	12) che presenti documentazione finalizzata all'ammissione a	
	socio mendace e/o contraffatta;	
	13) che abbia comportamenti gravi lesivi della dignità della	
	persona;	
	14) la perdita dei requisiti previsti per l'ammissione.	
	Potrà infine essere escluso il socio qualora il rapporto di	
	lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o causa nel ca-	
	so in cui il rapporto mutualistico si concretizzi con la sola	
	prestazione lavorativa.	
	Il legittimo recesso da parte del socio ovvero la delibera di	
	esclusione del socio costituiscono causa di risoluzione del	
	rapporto di lavoro, qualsiasi sia il tipo di rapporto di lavo-	
	ro in essere.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione all'arbitrato ai sensi degli artt. 39 e seguenti,	
	nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione. Lo	
	scioglimento del rapporto sociale determina anche la risolu-	
	zione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei	
	soci, da farsi a cura degli Amministratori.	

Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione dell'arbitro, secondo quanto previsto dagli artt. 39 e seguenti del presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 13 (Liquidazione)

I soci receduti o esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 23, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del codice civile.

Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni

dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 14 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 (sei) mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società

esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste	
dall'art. 7.	
In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro	
di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi	
dell'art. 13.	
Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso,	
responsabilità dei soci cessati)	
La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore	
dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto,	
ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) anni	
dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel	
quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operati-	
vo.	
Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rim-	
borso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione	
dell'Organo amministrativo alla riserva legale.	
Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito	
derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal	
pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei	
prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da ap-	
posito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mu-	
tualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art.	
1243 del codice civile.	
Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso	
questa, per il pagamento dei conferimenti non effettuati, per	

un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI

Art. 16 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59, il cui numero non può superare la quota di 1/3 (un terzo) di tutti i soci della cooperativa.

Art. 17 (Conferimento e quote dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili del valore minimo di Euro 500 (cinquecento) ciascuna.

Art. 18 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento, che deve essere motivato, del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà recedere nei modi e nei termini previsti dalla legge e dal presente statuto.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 19 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con decisione dei soci che devono stabilire:

- 1) l'importo complessivo dell'emissione;
- 2) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- 3) il termine minimo di durata della partecipazione alla società;
- 4) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 (due) punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;
- 5) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 (uno) a 5 (cinque) voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei soci al momento dell'emissione.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni

concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previsti per i soci cooperatori.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 21 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

- dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote del valore nominale minimo di € 100 (cento). La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;

- dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, rappresentati da quote del valore nominale minimo di Euro 500 (cinquecento) confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;

2) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art. 23 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;

4) dalla riserva straordinaria;

5) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento

della Società.

Art. 22 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione degli Amministratori.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 7.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, in mancanza di risposta, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione all'Arbitro.

Art. 22 (Prevalenza della mutualità)

Al fine della qualificazione di cooperativa a mutualità prevalente la cooperativa:

a) non potrà distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato

di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

c) non potrà distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

d) dovrà devolvere in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Gli amministratori documenteranno la condizione di prevalenza di cui all'art. 2512 c.c. nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i parametri di cui all'art. 2513 c.c.

Art. 23 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centotanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli

	Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di	
	questa, nella nota integrativa al bilancio.	
	La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla	
	destinazione degli utili annuali destinandoli:	
	1) a riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta	
	per cento);	
	2) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59,	
	nella misura prevista dalla legge medesima;	
	3) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei li-	
	miti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge	
	31.01.92 n. 59;	
	4) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite	
	stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili,	
	ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla	
	costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisi-	
	bili tra i soci non cooperatori .	
	La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per di-	
	stribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura	
	massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	Le decisioni dei soci possono sempre deliberare la di-	
	stribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura	

massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente .

Art. 24 (Ristorni)

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'assemblea delibera l'approvazione del bilancio e la destinazione del ristorno, nel rispetto della normativa vigente ed eventualmente mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del valore delle azioni detenute da ciascun socio;
- emissione di obbligazioni;
- emissione di altri strumenti finanziari.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la cooperativa ed il socio stesso come previsto da apposito regolamento o tenendo conto di uno o più dei seguenti criteri:

- a) le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;
- b) la qualifica / professionalità;
- c) i compensi erogati;
- d) il tempo di permanenza nella cooperativa;
- e) la tipologia del rapporto di lavoro;
- f) la produttività.

TITOLO VI

RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

Art. 25 (Decisioni dei soci)

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- 2) la nomina dell'Organo amministrativo;
- 3) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 del Sindaco e del revisore;
- 4) le modificazioni dello statuto;
- 5) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Le decisioni dei soci di cui ai precedenti numeri 1), 2), 3) possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, nelle forme di cui all'articolo successivo.

Le decisioni dei soci di cui ai precedenti numeri 4) e 5), oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero

di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo art. 27.

Art. 26 (Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto)

Le decisioni dei soci possono essere, ad eccezione di quelle indicate ai numeri 4 e 5 del precedente articolo, adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La decisione sul metodo è adottata dall'organo amministrativo.

Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta, la stessa potrà avvenire in forma libera, ma dovrà concludersi con la redazione di un apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- l'indicazione dei soci consenzienti;
- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.

Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal

	quale dovrà risultare con chiarezza:
	- l'argomento della decisione;
	- il contenuto della decisione;
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.
	Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.
	Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.
	Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo, se iscritto a libro soci da almeno 90 giorni, e può esprimere un solo voto se socio cooperatore o i voti previsti dall'art. 19 se socio sovventore.
	Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuibili a tutti i soci.
	Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel Libro

delle decisioni dei soci.

Art. 27 (Assemblee)

Con riferimento alle materie indicate nei numeri 4) e 5) del precedente art. 25 e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R. (o altro mezzo idoneo per il quale si intende a titolo esemplificativo fax, e-mail o consegna a mano della comunicazione), inviata 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purché in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In ogni caso la deliberazione s'intende adottata quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Art. 28 (Costituzione e quorum deliberativi)

Per la validità della costituzione come per la validità delle deliberazioni si fa riferimento alle disposizioni di legge in

materia di Società a Responsabilità Limitata.

Art. 29 (Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della
alzata di mano, salvo diverso metodo indicato nel regolamento.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza
relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Art. 30 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano
iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e
che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.
Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia
l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridiche
potranno avere un massimo di 5 (massimo 5) voti in propor-
zione al capitale sociale sottoscritto.

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 19.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire per-
sonalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresen-
tare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio
avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria
di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministrato-
re o dipendente come disposto nell'art. 2372 del codice civi-
le.

Ciascun socio non può rappresentare più di 3 (tre) soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresen-
tante in bianco.

Art. 31 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 32 (Amministrazione)

La Società è amministrata da un Organo Amministrativo, con scelta da adottarsi dalla decisione dei soci al momento della loro nomina in base a quanto previsto dal Codice Civile.

L'Organo Amministrativo sarà composto da un numero di componenti variabile che sarà determinato di volta in volta dall'assemblea in base a quanto previsto dal Codice Civile.

La maggioranza dei componenti dell'Organo Amministrativo è scelta tra i soci cooperatori, oppure ove previsto tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

L'Organo Amministrativo dura in carica in base a quanto previsto dal Codice Civile ed è sempre rieleggibile.

Se non nominato dall'assemblea, ove previsto il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.

I componenti l'Organo Amministrativo della cooperativa devono possedere i requisiti previsti dal D.L. 112/2017.

La perdita o il non possesso di uno dei requisiti previsti dal

Citato D.L. 112/2017 3 provocherà l'immediata decadenza dell'amministratore dalla carica o la sua oggettiva ineleggibilità.

Art. 33 (Compiti degli Amministratori)

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.

Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art.

2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni 180 (centottanta) giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al sindaco sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 34 (Convocazioni e deliberazioni)

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Ammini-

stratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed il Sindaco ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica .

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 35 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal sindaco, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del sindaco, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a fare ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 36 (Compensi agli Amministratori)

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti

agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del sindaco determinare il compenso dovuto agli Amministratori, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi. All'organo amministrativo spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del proprio ufficio.

Art. 37 (Rappresentanza)

Il presidente dell'Organo amministrativo ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

Il presidente dell'Organo amministrativo, ha ogni necessario potere di firma anche nei confronti degli istituti di credito.

Il Presidente perciò è anche autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Esso ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado e/o giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei,

con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo."

Art. 38 (Organo di controllo)

Il sindaco è nominato se obbligatorio per legge o se comunque
nominato con decisione dei soci

Il Sindaco resta in carica per tre esercizi e scade alla data
della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al
terzo esercizio della carica.

Esso è rieleggibile.

La retribuzione annuale del Sindaco è determinata dalla
decisione dei soci all'atto della nomina, per l'intero periodo
di durata del suo ufficio.

Il Sindaco esercita anche il controllo contabile ed è quindi
anche revisore contabile iscritto nel Registro istituito
presso il Ministero della Giustizia.

TITOLO VII

CONTROVERSIE

Art. 39 (Clausola arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di un arbitro:

- 1) tutte le controversie insorgenti tra soci, tra soci e Società e tra soci ed amministratori che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio, salvo le norme inderogabili previste in materia di lavoro;
- 2) le controversie relative alla validità delle decisioni dei soci, comprese quelle di esclusione da socio;

3) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci e si estende alle contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda di adesione. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Art. 40 (Arbitro e procedimento)

L'arbitro per tutte le controversie che dovessero insorgere fra soci, fra soci o socio e la società e fra soci o socio e l'organo amministrativo sarà nominato dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla Società,.

L'Arbitro decide nel termine di mesi tre dalla richiesta della parte più diligente.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. L'Arbitro fissa le regole procedurali cui si atterrà e le comunica alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'arbitrato sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art. 41 (Esecuzione della decisione)

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita all'Arbitro è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 42 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri. L'assemblea delibera o accerta lo scioglimento della cooperativa nei casi in cui tale accertamento non compete agli amministratori.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'Organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi. L'Assemblea nomina i liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;

- a chi spetta la rappresentanza della cooperativa;

- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;

- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

Art. 43 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

1) a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 23, n. 3);

2) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.1.92, n. 59.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 44 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

Art. 45 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e

devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Letto

Confermato

Sottoscritto

Alassio, 16 (sedici) febbraio 2021 (duemilaventuno)

In originale firmato:

MUSIMECI Gian Franco

Luigi VERCELLOTTI Notaio (sigillo)

Registrato ad Albenga in data 24 febbraio 2021 al numero

1115/1T.

Copia su supporto informativo conforme all'originale formato
su supporto cartaceo, ai sensi dell'art.23 commi 3,4 e 5 del
D.lgs. 82/2005 che si trasmette ad uso Registro delle Imprese.